

GRADUATORIE NAZIONALI PERSONALE DOCENTE REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'INSERIMENTO DM 645 del 31/05/2021 - Art. 2

MODALITÀ DI INSERIMENTO E TEMPISTICHE

Le domande andranno presentate **dalle ore 10:00 del giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entro i successivi 30 giorni.**

La presentazione delle domande è effettuata esclusivamente per via telematica dal sito Internet <https://afam.miur.it/AccessoGraduatorie/> previa registrazione.

Coloro che sono già registrati per aver partecipato alla precedente procedura di cui alla Legge 205/2017 (D.M. 597/2018), utilizzano le credenziali già in loro possesso.

- Entro il 13 settembre 2021 le graduatorie nazionali provvisorie sono pubblicate sul sito <http://www.mur.gov.it>, sul sito <http://afam.miur.it> e sui siti delle istituzioni sede delle Commissioni.
- Entro il 20 settembre 2021, ciascun interessato può presentare reclamo alla Commissione competente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni attraverso la procedura informatica utilizzata per la presentazione della domanda.
- Entro il 27 settembre 2021 in caso di accoglimento dei reclami, le Commissioni procedono alla rettifica della graduatoria dei dati inseriti nel sistema.
- Entro il 27 settembre 2021, trasmettono telematicamente le graduatorie alla competente Direzione generale del Ministero.
- Entro il 6 ottobre 2021 le graduatorie definitive sono pubblicate sul sito <http://www.mur.gov.it> e sul sito <http://afam.miur.it> e

REQUISITI DI INSERIMENTO

Viene inserito a domanda il personale docente che soddisfa i seguenti requisiti:

1. Non essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni statali di cui all'Art. 1 legge 508/1999.
2. Superamento di un concorso selettivo: ai fini dell'inclusione nella graduatoria d'istituto relativo al settore disciplinare per il quale si produce domanda.
3. Maturato tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi a decorrere dal 2013/2014 (1° novembre) al 2020/21 (31 ottobre) nelle istituzioni statali.
4. Aver prestato servizio sui corsi previsti dall'art. 3 comma 3, DPR n.212 del 2005.

Per Anno Accademico si considera:

- Aver svolto almeno 180 giorni di servizio comprensivo degli esami con contratto a tempo determinato o di collaborazione ai sensi dell'art. 273 D.lgs. n.297 del 1994, nello stesso anno accademico.
- Aver svolto almeno 125 ore di insegnamento con contratti co.co.co./prestazione d'opera intellettuale, comprensivo degli esami nello stesso anno accademico.

Per istituzioni statali si considerano:

Accademie di belle arti statali, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), Conservatori di musica statali.

REQUISITI GENERALI

Il personale dovrà inoltre possedere alla data di scadenza della domanda i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
2. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. Godimento dei diritti civili e politici;

Non possono partecipare alla procedura

1. Coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
2. Coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
3. Coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
4. Coloro che sono già inseriti in graduatorie nazionali per titoli o in quelle di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, utili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, per il medesimo settore artistico disciplinare e medesima fascia, ad eccezione di coloro che all'atto di presentazione della domanda dichiarano di voler decadere dalle predette graduatorie e di coloro che sono inseriti nelle stesse con riserva dell'esito del contenzioso.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva previa verifica dei requisiti di ammissione.

COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE - Art.3

Il personale che soddisfa i requisiti precedenti può presentare un massimo di due domande se si soddisfano i seguenti requisiti:

1. Su ogni settore artistico disciplinare dove si è prestato almeno tre anni accademici d'insegnamento.
 2. Sul settore artistico disciplinare in cui abbia svolto la maggioranza del servizio, nel caso in cui il candidato abbia svolto almeno tre anni accademici su settori diversi.
 3. Su un unico settore artistico disciplinare dove non si individui la maggioranza del servizio, nel caso di servizio prestato per tre anni accademici su tre settori diversi.
- **Sia collocato in una graduatoria d'istituto relativa al settore disciplinare per il quale presenta domanda.**